

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 3 aprile 2014

Circolare n. 2/2014

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".*

Si comunica che il CONI, con propria comunicazione in data 2 aprile 2014, ha informato tra gli altri soggetti le Federazioni Sportive Nazionali dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22 marzo 2014 il decreto legislativo di cui all'oggetto che, in attuazione della direttiva 2011/93/UE, introduce nuove norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare, l'art. 2 del suddetto decreto inserisce, nell'ambito del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, un nuovo articolo, l'art. 25 bis, in base al quale il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale).

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Tale disposizione si applica anche nei confronti di ogni attività di natura volontaria e, pertanto, a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività rivolte ai minori per il tramite di dipendenti o di volontari.

In tale casistica rientrano, quindi, tanto coloro i quali svolgono attività di puro volontariato quanto coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

La norma in questione, che non prevede alcun regime transitorio, entra in vigore in data 6 aprile 2014.

Il CONI ha altresì informato di avere in corso contatti con le istituzioni competenti ai fini dell'eventuale emanazione di specifiche indicazioni circa le concrete modalità applicative da parte dei soggetti destinatari.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

